



Tribunale di Napoli

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Giudice

sciogliendo la riserva all'udienza del 06.06.2023, assunta nel giudizio tra
ANGELO CARBONE + 1

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.P.A.

Entrambi come in atti individuati, rapp.ti e difesi;

nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con i seguenti oggetto e conclusioni di parte ricorrente:

- 1. In via preliminare, accertare e dichiarare la propria esclusiva competenza ex art. 7 c.p.c. rispetto alla cognizione ed alla definizione della presente controversia;*
- 2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità ex art. 700 c.p.c. del presente ricorso, in ragione dell'insussistenza di rimedi tipici;*
- 3. In via principale, accogliere il ricorso perché fondato ed ammissibile in fatto ed in diritto;*
- 4. Per l'effetto, in ragione della sussistenza dei relativi presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora ex art. 700 c.p.c. emettere inaudita altera parte provvedimento di riammissione della lista di candidati alla carica di amministratore e di sindaco della Banca Popolare Commerciale s.p.a, denominata "AMICI DELLA B.P.V." e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo posta elettronica certificata e, a tale udienza, con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;*

OSSERVA

Esaminati gli atti delle parti;

affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. dedotta per l'asserita assenza della residualità ed atipicità della misura cautelare richiesta;

ritenuto, infatti, che i ricorrenti non domandano semplicemente la sospensione degli effetti della determina del CdA con la quale la lista elettorale da loro presentata era esclusa dalla competizione per il rinnovo delle cariche degli organi di gestione e di controllo della Banca resistente ed evidenziato che essi chiedono anche l'accertamento del diritto a partecipare alla competizione nonché che sia pronunciato l'effetto costitutivo della riammissione alla stessa;

affermato conseguentemente che i ricorrenti, chiedendo che il tribunale si pronunci in sostituzione del CdA per l'ammissione alla gara elettorale, domandano una tutela che nessun rimedio cautelare tipico assicurerebbe loro, tanto meno l'attivazione della sospensiva ex art. 2388-2377 c.c.;

letti gli atti di causa;

rilevato che il ricorso è stato tempestivamente prodotto, tale da aver fermato il meccanismo elettorale, come è pacifico, risultando quindi tempestiva la sua proposizione nella prospettiva del pericolo nel ritardo, tenendo conto del brevissimo lasso di tempo corso dall'esclusione della lista, il giorno 20, al giorno previsto per la scadenza del termine per l'invio della delega di voto;

letto l'art. 26 TUB e il decreto n. 169 del 23 novembre 2020;

rilevato che il presente giudizio per la sua natura sommaria non consente l'approfondimento circa la validità o meno delle clausole statutarie, art. 14 e art. 33 dello Statuto, che appaiono difformi dall'art. 26 TUB, là dove introducono un controllo preventivo e non successivo, come richiesto dalla legge, circa la sussistenza dei requisiti soggetti ed oggettivi per aspirare alla carica di membro dell'organo di gestione e di controllo;

osservato tuttavia che nel merito è possibile fare una valutazione di verosimiglianza circa la sussistenza del diritto della lista pretermessa a partecipare nella diversa composizione, sia per la formazione dell'organo di gestione che dell'organo di controllo, scrutinando il corretto operare dell'attuale CdA in rapporto al merito del regolamento prefissato dalla Banca, all.ti 2-3 di parte resistente, sorpassando la

questione del momento della verifica da parte del CdA, se prima, come sostenuto dallo Statuto, o dopo le elezioni come dal TUB;

rilevato che in effetti, in raffronto al regolamento interno preesistente paiono allo stato non sussistere i requisiti qualitativi in carico ai candidati, con riferimento a quelli necessariamente previsti segnatamente al profilo professionale di tipo esperienziale – attività omogenee svolte nel settore uguale o affine - stando alla documentazione in atti, prodotta allo stato in causa;

affermato pertanto che, allo stato, il ricorso vada rigettato e revocato i provvedimenti precedentemente resi;

rammentato che le spese seguono la soccombenza;

p.t.m.

- revocando ogni altro provvedimento emesso, rigetta il ricorso;

- condanna le parti ricorrenti a pagare le spese di causa in favore della resistente che qui si liquidano nel totale di euro 3.500,00 oltre accessori se dovuti.

Napoli 19/06/2023

Il Giudice

Dott. Mario Fucito